



C.A.A.T.
CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO

**NORME PER POTER ATTIVARE LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO DEI
COADIUVANTI LOGISTICA INTERNA
(C.L.I.)**

NORME GENERALI

Al fine di poter concedere alle Imprese Grossiste, locatarie di *stand* di vendita all'interno degli Edifici 01 o 05, di attivare, presso e all'interno dei soli spazi condotti, relative pertinenze ed immediate vicinanze, servizi di mera movimentazione e logistica delle sole merci di loro proprietà, con la presente circolare normativa l'Ente Gestore intende definire quali siano le indispensabili prescrizioni che le Imprese Grossiste dovranno osservare nei confronti tanto di CAAT quanto delle società che andranno a svolgere il servizio di C.L.I.

Si tratta di una serie di norme finalizzate a garantire che tutti i soggetti operanti nel Centro s'assumano doverosa e adeguata responsabilità in ordine alla sicurezza negli ambienti lavorativi oltre a far sì che sia garantito il giusto equilibrio rispetto alle varie categorie operanti nel Centro.

I soggetti che potranno così esercitare attività di logistica e movimentazione interna per conto esclusivo dell'impresa Grossista di riferimento saranno identificati quali **coadiuvanti** dell'impresa Grossista che, ingaggiandoli, se ne avvarrà e verranno sempre d'ora in seguito definiti **Coadiuvanti Logistica Interna (in breve: C.L.I.)**.

CAAT riconoscerà quale unico ed esclusivo interlocutore in ordine all'operato dell'impresa/del personale C.L.I. il Grossista medesimo sotto la cui responsabilità l'impresa C.L.I. opererà in Mercato.

Le imprese di C.L.I., sotto la responsabilità del Grossista per cui operano, dovranno attenersi scrupolosamente alle norme di Legge, dei C.C.N.L. applicabili alla fattispecie ed interne di Mercato – ivi comprese quelle di cui al verbale d'accordo siglato tra Grossisti, Movimentatori e Sicobas in data 8/7/2015 – il tutto anche in caso di cambio d'appalto.

Qualora, dunque, un'impresa Grossista ritenga di attivare, presso e all'interno della propria struttura e degli spazi in locazione/comodato nel Centro, la collaborazione di soggetti eroganti siffatti servizi logistici, dovrà con ciò farsi garante - e solidalmente responsabile - del rispetto (da parte dei coadiuvanti) di tutte – nessuna esclusa – le norme del regolamento di Centro in vigore e di quelle via via postulate anche attraverso le circolari nel tempo già introdotte o che verranno nel futuro introdotte al fine di normare le attività svolte nella struttura mercatale.

A tale proposito, a mero titolo d'esempio, sarà l'impresa Grossista a ricevere/esercitare la corrispondenza da/per il CAAT (ad es. comunicazione cambio/aggiunta nominativi dei coadiuvanti, siano essi eventi temporanei o definitivi ...).

Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino "C.A.A.T. S.c.p.A."

Sede legale ed amministrativa: 10095 GRUGLIASCO (TO) Strada Del Portone n. 10

Tel: +39-011 349 68 10 – Fax: +39-011 349 54 25 – E-mail: – caat@caat.it

P.IVA e C.F. 05841010019 – C.C.I.A.A. REA 739122 TORINO –

Capitale Sociale : Deliberato Sottoscritto e Versato € 34.781.166,66



C.A.A.T.

CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO

Si precisa anzitutto che le attività dei C.L.I. saranno consentite esclusivamente – salve ulteriori eccezioni, nel seguito del presente documento, espressamente previste – all'interno degli spazi condotti (ossia, il che vi equivale, assunti in comodato) e nelle relative pertinenze di stretta competenza dell'Impresa Grossista che se ne avvale nonché nelle relative immediate vicinanze.

Laddove per *immediate vicinanze* s'intendono esclusivamente: 1) *la fascia perimetrale dello Stand nonché* 2) *la fascia costituita dalla proiezione dell'area pertinenziale di mostra fino alla mezzeria della galleria commerciale come dall'esempio indicato nella planimetria (Allegato I).*

Le attività dei C.L.I. non dovranno né potranno in alcun modo interferire ma, semmai, interagire con quelle proprie della categoria dei movimentatori.

L'operatività dei C.L.I. ingaggiati dai Grossisti sarà, quindi, esclusivamente limitata ad attività di logistica da costoro svolte all'interno degli spazi condotti dalle singole aziende stesse nonché nelle relative pertinenze e/o *immediate vicinanze* e/o nel *transfer* magazzino/i < > stand di vendita, come appreso puntualizzato.

Le aziende che presteranno C.L.I. ad Imprese Grossiste del Centro potranno farlo anche in favore di più imprese grossiste a condizione che ognuna sia provvista di personale C.L.I. distinto e diverso: gli uomini, cioè, impegnati da un'azienda di C.L.I. presso un Grossista potranno operare solo presso questo e non già presso altra/e impresa/e Grossista/e del Mercato presso cui, semmai, la stessa impresa C.L.I. potrà impiegare – sempre previo idoneo e regolare contratto – uomini distinti e diversi.

L'impresa grossista che si avvalga di C.L.I. si dice fin d'ora obbligata in solido con il fornitore di servizi C.L.I. a farsi direttamente carico delle eventuali conseguenze, penalità, sanzioni, *etc.* che da chiunque – sebbene a costoro riconducibili – vengano eventualmente e a qualsiasi titolo imputate a CAAT e/o suo personale, in specie per mancato rispetto di norme *ex dlgs. 81/08* e/o per violazione di norme sul lavoro ed anche per eventuali sinistri occorsi a terzi per responsabilità ascrivibili a personale C.L.I. od occorsi a personale C.L.I. nello svolgimento delle proprie attività;

NORME PER L'ATTIVAZIONE, DA PARTE DI UN GROSSISTA, DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO DEI .COADIUVANTI LOGISTICA INTERNA (C.L.I.)

- l'Impresa Grossista, per chiedere a CAAT l'emissione di tessere d'accesso per personale coadiuvante alle operazioni denominato C.L.I., dovrà previamente fornire all'Ente Gestore:
 - o il contratto di esternalizzazione dei servizi che definisca le modalità, il numero di persone e mezzi che verranno impegnati, la mansione cui sono adibiti e la durata del complesso di prestazioni affidate all'impresa C.L.I.;
 - o il contratto di lavoro di ogni singolo coadiuvante;
 - o fidejussione bancaria o assicurativa di primaria compagnia nazionale a prima richiesta assoluta del seguente minimo importo: € 10.000 (diecimila euro) ogni 10 (o

Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino "C.A.A.T. S.c.p.A."

Sede legale ed amministrativa: 10095 GRUGLIASCO (TO) Strada Del Portone n. 10

Tel: +39-011 349 68 10 – Fax: +39-011 349 54 25 – E-mail: – caat@caat.it

P.IVA e C.F. 05841010019 – C.C.I.A.A. REA 739122 TORINO –

Capitale Sociale : Deliberato Sottoscritto e Versato € 34.781.166,66



C.A.A.T.

CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO

frazione) collaboratori impiegati nell'attività di C.L.I. entro il CAAT, con valore massimo della stessa fissato per il CLI a € 50.000 .

Resta inteso che CAAT potrà avvalersi immediatamente della fidejussione per qualsiasi genere di responsabilità associata all'attività dei C.L.I., ed anche per l'escussione di ogni penalità a cui l'impresa C.L.I. sia tenuta per violazione delle regole interne di CAAT, generali o particolari per la categoria, con obbligo dell'impresa C.L.I. di immediatamente ripristinarne l'originario ammontare.

o tutti gli attestati di formazione obbligatoria e/o comunque quelli previsti per operare dentro il CAAT relativamente alle singole mansioni che s'intendono affidare ai C.L.I.;

o l'elenco nominativo del personale C.L.I. con la specifica delle mansioni a cui ognuno sarà adibito;

o adeguate coperture assicurative;

o con cadenza semestrale (la prima volta all'atto della consegna delle tessere) ed entro al massimo una settimana quand'anche altrimenti CAAT lo richieda l'impresa Grossista si impegna inderogabilmente a consegnare all'Ente Gestore la documentazione riguardante ogni singolo coadiuvante (ultima busta paga e/o altro);

o protocollo sanitario e idoneità sanitaria dei lavoratori + D.V.R. e protocollo H.A.C.C.P.;

o le tessere emesse saranno intestate all'Impresa Grossista di riferimento e riporteranno il nome della azienda fornitrice del servizio C.L.I. e quello del relativo dipendente con fotografia.

L'impresa Grossista sarà espressamente responsabile della piena veridicità e rispondenza del contenuto dei documenti comunque provenienti dall'impresa C.L.I..

Inoltre l'impresa grossista dovrà garantire che tutti i coadiuvanti in forza presso il suo *stand* siano provvisti di abbigliamento da lavoro consono ad alta visibilità, distinto da quello dei propri dipendenti, uniforme per tutti i lavoratori C.L.I. e ben identificabile. Sulla divisa dovrà essere riportato il nominativo dell'impresa grossista, quello della società di servizi di provenienza e, nel caso si tratti di un operatore abilitato all'uso di muletti (cioè provvisto del relativo patentino), anche la codifica MULETTISTA.

- CONTROLLI DELL'ENTE GESTORE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI C.L.I.

o l'impresa di C.L.I. potrà operare esclusivamente all'interno delle aree condotte dal Grossista di riferimento e relative pertinenze e nelle immediate vicinanze di detti spazi condotti/pertinenze, come sopra già definite, nonché da uno all'altro degli eventuali molteplici magazzini condotti o in comodato all'impresa Grossista [salvo le limitazioni di orario di cui sotto]. Sempre ove del caso percorrendo – nel rispetto delle norme interne e di circolazione stradale – la via idonea più breve tra il punto d'origine e quello di destinazione;

Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino "C.A.A.T. S.c.p.a."

Sede legale ed amministrativa: 10095 GRUGLIASCO (TO) Strada Del Portone n. 10

Tel: +39-011 349 68 10 – Fax: +39-011 349 54 25 – E-mail: – caat@caat.it

P.IVA e C.F. 05841010019 – C.C.I.A.A. REA 739122 TORINO –

Capitale Sociale : Deliberato Sottoscritto e Versato € 34.781.166,66



C.A.A.T.

CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO

o anche negli spostamenti i C.L.I. si dovranno attenere scrupolosamente al Regolamento e alle prescrizioni sulla sicurezza impartite da CAAT, anche tramite il suo personale e il suo RSPP;

o le aree comuni del Centro non dovranno di norma mai essere impegnate dai C.L.I. che potranno, dunque, operare esclusivamente entro le aree condotte dal Grossista di riferimento e/o le relative pertinenze. I C.L.I. potranno eccezionalmente raggiungere la mezzeria della galleria, antistante l'area pertinenziale di mostra del Grossista a beneficio del quale operano, solo per collocarvi merci già vendute in procinto di essere caricate o per il ritiro di merci destinate allo *stand* del Grossista di riferimento ossia, con le modalità appena sopra indicate, nel *transfer* tra gli eventuali magazzini (ove più d'uno e salvo le limitazioni di orario di cui sotto) del medesimo Grossista. A titolo esemplificativo, i C.L.I. non potranno svolgere attività di nessun tipo presso la Tettoia Grandi Vettori (le merci verranno quindi sempre colà scaricate e trasportate da/verso le aziende dalle sole imprese di movimentazione autorizzate a operare nel Centro) oppure operare trasferimenti di merci dallo *stand*/magazzino del grossista di riferimento verso altra impresa Grossista (attività, anche questa, appannaggio esclusivo delle ordinarie imprese di movimentazione operanti nel Centro). Né le imprese C.L.I. potranno effettuare operazioni di carico merci per la consegna alla clientela presso le aree comuni. Anche questa operazione, infatti, spetta alle sole imprese di movimentazione insediate nel Mercato e va da queste svolta in autonomia;

o le imprese di C.L.I. non saranno autorizzate a svolgere qualsiasi forma di facchinaggio presso la T.G.V. anche se solo per conto dell'impresa Grossista che li impieghi (ritirino merce o carichino merci ancorché per clienti fornitori e/o acquirenti del grossista che fruisce dei loro servizi), ribadendosi con ciò ancora una volta che il servizio di C.L.I. non può in alcun modo sovrapporsi all'attività di movimentazione ordinaria. I C.L.I., donde, potranno esclusivamente consegnare la merce ai clienti acquirenti qualora costoro attraccino a ramblè dell'impresa grossista di riferimento oppure potranno scaricare le merci dal mezzo che si è collocato sempre a ramblè purché, come da Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35.6;

o laddove il Grossista conduca (o abbia in comodato) diverse aree entro il Centro, le attività di trasferimento e/o movimentazione merce tra dette aree da parte del C.L.I. saranno esclusivamente possibili e consentite al di fuori degli orari via via stabiliti per le contrattazioni nel Mercato (c.d. *orario di mercato*, attualmente 3,30 > 10,00);

o tutti i mezzi di proprietà o, comunque, in uso ai C.L.I. e al Grossista per cui operano (ad es. *transpallets*, muletti, ...) dovranno essere in regola con le norme anche interne vigenti nonché correttamente e costantemente mantenuti. Essi saranno assoggettati alle regole e ai controlli invalsi a riguardo presso CAAT, nessuno escluso. Gli operatori dei mezzi, in particolare, potranno condurli solo se in possesso del relativo patentino. Gli eventuali mezzi di movimentazione introdotti dalle imprese fornitrici di C.L.I. non potranno essere prestati ad altri soggetti / utenti del Centro e potranno essere utilizzati esclusivamente all'interno del magazzino di riferimento e nelle sue immediate pertinenze oltre che nelle immediate vicinanze così come già specificate. La richiesta di nuovi contrassegni dovrà essere formulata dall'Impresa Grossista di riferimento; I mezzi di proprietà del C.L.I. non potranno essere parcheggiati in sosta presso le aree comuni del Centro.

Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino "C.A.A.T. S.c.p.A."

Sede legale ed amministrativa: 10095 GRUGLIASCO (TO) Strada Del Portone n. 10

Tel: +39-011 349 68 10 – Fax: +39-011 349 54 25 – E-mail: – caat@caat.it

P.IVA e C.F. 05841010019 – C.C.I.A.A. REA 739122 TORINO –

Capitale Sociale : Deliberato Sottoscritto e Versato € 34.781.166,66



C.A.A.T.

CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO

- o CAAT potrà svolgere sulle imprese C.L.I. e/o sui singoli C.L.I. tutti i più accurati controlli, periodici o a campione, utili a verificare il rispetto delle norme generali e particolari che consentono l'operare in Mercato di siffatta figura.

- CONSEQUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

- o CAAT si riserva di sospendere/revocare in via definitiva la facoltà d'ingresso al Centro di uno o più C.L.I. (anche tutti quelli dell'impresa di appartenenza) di fronte a gravi violazioni che tali siano intese da CAAT anche pel tramite del suo RSPP in tema di sicurezza e/o per la presenza di lavoratori "in nero" e/o per guida dei mezzi nelle aree comuni oltre le *immediate vicinanze* (come sopra definite) degli spazi condotti/pertinenze e/o per le dichiarazioni false/mendaci formulate/presentate dal C.L.I. e/o dall'impresa Grossista o per non aver costoro fornito in tempo utile i dati/le informazioni richiesti;
- o ferma l'applicazione delle norme del Regolamento di Centro l'Ente Gestore, riscontrate gravi anomalie o irregolarità in capo a uno o più dei C.L.I., procederà con il blocco/sospensione delle attività del C.L.I. presso la struttura.
- o il mancato pagamento delle penalità disposte ai sensi del Regolamento di Centro -entro i termini stabiliti dall'Ente Gestore- potrà parimenti comportare il blocco/sospensione delle attività dei C.L.I. presso la struttura.

La sospensione/la revoca dell'impresa C.L.I. sarà preannunciata agli interessati e pubblicizzata con un preavviso di almeno trenta giorni al fine di consentire l'opportuna gestione del cambio d'appalto.

In caso di cambio d'appalto sarà obbligo delle parti il rispetto di quanto al riguardo previsto sia dal C.C.N.L. di spettanza sia dalle norme interne di Mercato.

L'Ente Gestore non sarà in alcuna circostanza ritenuto responsabile degli effetti dell'eventuale mancata erogazione del servizio da parte del C.L.I. nei confronti dell'impresa Grossista a seguito - ad esempio - del blocco/della sospensione delle relative attività in Mercato quale effetto delle violazioni di cui sopra.

Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino "C.A.A.T. S.c.p.A."

Sede legale ed amministrativa: 10095 GRUGLIASCO (TO) Strada Del Portone n. 10

Tel: +39-011 349 68 10 – Fax: +39-011 349 54 25 – E-mail: – caat@caat.it

P.IVA e C.F. 05841010019 – C.C.I.A.A. REA 739122 TORINO –

Capitale Sociale : Deliberato Sottoscritto e Versato € 34.781.166,66